

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: il terzo pignorato è parte necessaria?**

*Superando il diverso e precedente orientamento, va oggi confermato che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.6.2015, n. 13191**

...omissis...

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, c.p.c., n. 3 (si assumono violati gli artt. 137, 138, 617 e 618 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Espone, al riguardo, che il giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto dalla F. sarebbe nullo, perchè il ricorso non le è stato notificato personalmente, ma è stato notificato al domicilio dell'avvocato da lei nominato nell'istanza di riduzione del pignoramento, decisa con l'ordinanza oggetto del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c..

1.2. Il motivo è infondato.

La debitrice eseguita, quando depositò l'istanza di riduzione del pignoramento, conferì procura all'avvocato xxxxxx", ed elesse domicilio presso lo studio dell'avv. xxxxxx, in Cassano allo Jonio, via Ponte Nuovo, senza numero.

Il ricorso in opposizione è stato notificato in tale domicilio, e la notifica è dunque valida ex art. 47 c.c. e art. 141 c.p.c..

Infatti, ai sensi dell'art. 47 c.c., l'elezione di domicilio permane sinché permangono gli effetti giuridici voluti con la elezione, in conformità con la volontà di chi la effettua (Sez. 1, Sentenza n. 13561 del 24/06/2005, Rv. 581725).

Nel nostro caso, l'elezione di domicilio compiuta con l'istanza di riduzione del pignoramento "anche nelle fasi di opposizione" era dunque idonea a giustificare la notifica nel domicilio eletto dell'atto di opposizione agli atti esecutivi, in applicazione del principio - già affermato da questa Corte - secondo cui "è valida la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, che segua un procedimento cautelare, eseguita non alla parte personalmente ma nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore in occasione del procedimento cautelare, purchè dal tenore della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. (Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014, Rv. 633340).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3 (si assumono violati l'art. 111 Cost.; artt. 101, 137, 138, 617 e 618 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Espone, al riguardo, che il giudizio sarebbe nullo perchè l'opposizione non è stata notificata al terzo pignorato (ovvero il debitor debitoris), individuato nell'INPS. 2.2. Il motivo è inammissibile per totale difetto di intelligibilità.

Tanto nella epigrafe del ricorso, quanto a p. 2 dello stesso, la ricorrente assume che il "terzo pignorato" sia il Ministero della giustizia. xxxx invece si assume che il terzo pignorato sia l'Inps ex Inpdap".

In ogni caso non sarà superfluo ricordare che il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo (Sez. 3, Sentenza n. 11585 del 19/05/2009, Rv. 607948; Sez. L, Sentenza n. 15374 del 10/07/2007, Rv. 598714).

Le decisioni appena ricordate consentono di ritenere superato il diverso e precedente orientamento, secondo cui "Il terzo pignorato è parte necessaria nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, essendo interessato alle vicende processuali che riguardano la legittimità e validità del pignoramento e dalle quali dipende la sua liberazione dal relativo vincolo" (Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv. 559748, relativa peraltro ad un caso in cui era stato il terzo stesso a proporre l'opposizione agli atti esecutivi).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato "il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180".

Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel determinare la quota di stipendio pignorarle. Lo stipendio di xxx. infatti non era più pignorarle, perchè su esso gravavano già la cessione di un quinto ad altro creditore, e l'obbligo di pagare mensilmente una rata di mutuo.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

Il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di rimborsare una rata di mutuo non costituisca nè una cessione di credito, nè un pignoramento, nè una delegazione, e quindi di esso non si doveva tenerne conto nel determinare la quota di stipendio pignorabile.

Le doglianze della ricorrente non hanno in alcun modo censurato tale statuizione.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.

p.q.m.

La Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

- rigetta il ricorso;

- condanna Mxxxxx. alla rifusione in favore di xxxxxp.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

- da atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 marzo 2015.